

OSSERVAZIONI ALL'ART. 9 LETT. b) DEL D.L. 139/2021

(semplificazione della normativa in tema di trattamento di dati personali nello svolgimento di compiti di interesse pubblico)

1. L'art. 9 lett. b) dispone l'abrogazione dell'art. 2 *quinquiesdecies* del Codice della Privacy che consentiva al Garante di adottare provvedimenti di carattere generale nel caso di trattamento di dati personali svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico tali da presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2. Si può condividere la finalità perseguita dalla norma di fornire base giuridica generale al trattamento dei dati personali nell'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

3. Non si può invece condividere la scelta di disporre l'abrogazione del potere per il Garante di adottare provvedimenti di carattere generale qualora ravvisi che il trattamento dei dati personali, pur eseguito nello svolgimento di un compito di pubblico interesse, presenta rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

L'attribuzione al solo titolare del trattamento della valutazione (soggettiva) di impatto del trattamento sulla protezione dei dati non sembra garanzia sufficiente per evitare lesioni ai diritti ed alle libertà delle persone fisiche.

4. Ove si mantenesse l'opzione dell'abrogazione dell'art. 2 *quinquiesdecies* del Codice della Privacy, in ogni caso, con riferimento al trattamento di dati personali "*sensibili*" di cui all'art. 9.1 del Regolamento UE (reg. 2016/679) sembra necessario introdurre almeno l'obbligo di cifratura o di pseudonimizzazione di cui all'art. 6 lett. e) del citato Regolamento.

5. A titolo di esempio si ricorda che è vietato trattare dati personali che rivelino l'appartenenza sindacale (art. 9.1. Regolamento UE) e che il trattamento di un dato del genere può essere eccezionalmente consentito per motivi di interesse pubblico rilevante a condizione che il trattamento sia proporzionale alla finalità perseguita e siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9.2. lett. f) del Regolamento UE).

6. Il Garante, con provvedimento n. 19 del 14 gennaio 2021, richiamato nella nota di risposta a talune associazioni di consumatori del 21 maggio 2021, ha stabilito che quando oggetto di trattamento sono "*i dati personali di soggetti iscritti ad organismi che operano per la tutela di diritti individuali [...], con finalità associative diverse (ad esempio di carattere ideologico, politico, culturale, sociale, assistenziale, religioso, sindacale, ambientale o di promozione economica)*", "*il solo dato dell'adesione potrebbe rivelare informazioni sensibili e molto delicate della sfera più intima e personale. Al riguardo si osserva che i dati personali riferiti all'appartenenza ad associazioni private (o altra organizzazione comunque definita) rientrano fra le categorie particolari di dati cui il Regolamento e il Codice riservano le più elevate garanzie nel caso in cui siano idonei a rivelare le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale delle persone (art. 9 Regolamento; art. 2-sexies, Codice)*" (par. 3.2).

7. La norma in esame (art. 9, lett. b) del D.L. 139/2021) non sembra rispettosa dei limiti imposti al trattamento dei dati personali "*sensibili*" di cui all'art. 9.1 del Regolamento UE e necessita quanto meno della precisazione che il trattamento di categorie particolari di dati personali, di cui all'art. 9.1. del Regolamento UE, deve necessariamente avvenire con le garanzie adeguate che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione di cui all'art. 6.4 lett. e) del Regolamento UE.

8. Alla luce delle considerazioni che precedono si confida in una modificazione della norma esaminata che nella sua attuale formulazione presenta profili di contrasto con il Regolamento UE 2016/679.